



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 15/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 135073 con la quale il Sig. Colombo Antonino, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 06/05/2017 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 158359 del 28/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Colombo Antonino ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 06/05/2017;
- VISTA la nota prot. n. 15727 del 27/03/2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 31/12/2017;
- VISTA la nota prot. n. 125407 del 10/11/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 16/01/2018;
- VISTO il DA n. 5453 del 30/07/1992, registrato alla Corte dei Conti il 27/10/1992, reg. n. 18, fgl n. 361, con il quale il predetto dipendente è stato nominato, quale vincitore di pubblico concorso, con riserva a decorrere dal 30/07/1992 nella qualifica di Dirigente Tecnico agrario assumendo effettivo servizio il 16/01/1993;
- VISTO il DA n. 7924 del 18/10/1993, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 15/11/1993 al n. 4878, con il quale viene sciolta la riserva di cui al DA n. 5453 del 30/07/1992 e il Sig. Colombo Antonino è stato nominato nella qualifica di Dirigente Tecnico agrario con decorrenza giuridica 30/09/1992;
- VISTO il DDR n. 9249 del 15/11/1997 con il quale al Sig. Colombo Antonino sono stati riconosciuti, ai sensi dell'art. 2 della legge 29/79, ai fini di quiescenza anni 8, mesi 3 e giorni 14;



VISTO il DDR n. 379 dell'8/02/2001 con il quale al Sig. Colombo Antonino è stato consentito ai fini di quiescenza il riscatto di anni 4, quale periodo del corso di laurea in Scienze Agrarie;

VISTO il DDG n. 11251 del 07/12/2004 con il quale il Sig. Colombo Antonino, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 10/2000 è stato inquadrato nella 3° fascia dirigenziale con decorrenza 17/05/2000;

VISTO lo stato matricolare militare;

VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

ACCERTATO che il Sig. Colombo Antonino alla data del 15/01/2018 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 62 mesi 3 e giorni 9 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 16/01/1993 al 15/01/2018	24	11	29
Servizio ricongiunto ( DDR n. 9249 del 15/11/1997)	8	3	14
Periodo riscattato ( DDR n. 379 dell'8/02/2001)	4	0	0
Servizio militare dall'11/11/1981 al 03/11/1982	0	11	23
<b>Totale anzianità contributiva utile a pensione</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## D E C R E T A

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16 gennaio 2018, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. COLOMBO ANTONINO, nato a Collesano il 06/10/1955, Dirigente 3° fascia e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li         - 6 DIC 2017        

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE  
(Dott.ssa Rosa Scimeca)



IL DIRIGENTE GENERALE  
L. Grammanco